

## PREAMBOLO

Il Partito dei Comunisti Italiani opera per la ricostruzione in Italia di un partito comunista unico, avanguardia delle componenti più avanzate della società italiana nella lotta per il socialismo e il comunismo. A tale fine organizza donne e uomini che operano, nella società e nelle istituzioni, per attuare ed estendere la democrazia, i diritti, l'uguaglianza, la giustizia sociale e le libertà sancite dalla Costituzione repubblicana, la cui piena attuazione consente di avanzare sulla via del socialismo. Si adopera per la per l'indipendenza, l'unità e la sovranità del paese.

Fa riferimento al marxismo, al leninismo e all'arricchimento ricevuto dall'elaborazione del Partito Comunista Italiano, in particolar modo attraverso il pensiero di Gramsci e Togliatti, alle esperienze del movimento operaio e comunista italiano ed internazionale, ai valori della Resistenza e dell'antifascismo, alle conquiste dei movimenti per la pace ed anti-imperialisti e alle battaglie ambientaliste, antirazziste, di genere e per i diritti civili.

Il Partito dei Comunisti Italiani assume l'internazionalismo a fondamento della sua azione politica. Opera affinché la politica estera italiana, nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, promuova la pace tra i popoli, la cooperazione multilaterale tra le nazioni e la vocazione solidaristica nella regione euro-mediterranea per garantire ed assicurare la pace e la cooperazione. Le relazioni internazionali del PdCI con gli altri partiti comunisti, rivoluzionari e progressisti si informano ai principi di indipendenza, uguaglianza, rispetto reciproco, solidarietà e non interferenza.

Riconosce la centralità del conflitto tra capitale e lavoro e opera per unire e organizzare la classe lavoratrice.

Assume la teoria gramsciana della "battaglia delle idee" e della pratica dell'egemonia culturale. Organizza gli intellettuali e si batte per il diritto alla conoscenza, alla cultura e alla ricerca scientifica.

Il Partito dei Comunisti Italiani, nel lavorare per la ricostruzione di un Partito comunista unico, persegue la politica delle alleanze con le forze democratiche e l'unità delle forze della sinistra. Promuove la connessione con i movimenti progressivi della società. Si batte per un'etica pubblica fondata sul riconoscimento della centralità della questione morale e per sconfiggere le mafie.

## I – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Adesione al Partito

1. Possono iscriversi al Partito dei Comunisti Italiani tutti coloro che, cittadine/i italiane/i o straniere/i, abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che indipendentemente dall'etnia, dalle convinzioni filosofiche o religiose, né condividano lo statuto e il programma politico, e si impegnino ad operare per realizzarne gli intenti.

2. L'iscrizione avviene presso l'organizzazione di base di residenza o del luogo di lavoro o di studio o di interesse culturale o professionale.

3. Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Partito e ad altra organizzazione politica. L'iscrizione al Partito è incompatibile con l'adesione e la partecipazione ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza.

4. Le/gli iscritte/i all'estero, al fine di svolgere attività politica sul territorio, integrarsi e collaborare attivamente nei partiti esteri, possono tesserarsi presso di essi e candidarsi in partiti non italiani.

### Art. 2 – Diritti e doveri degli iscritti

1. Ogni iscritta/o al Partito dei Comunisti Italiani ha diritto:

a) di contribuire all'elaborazione della linea del Partito prendendo parte alle discussioni e alle deliberazioni delle organizzazioni cui è iscritto;

b) di intervenire nella discussione di tutte le questioni all'ordine del giorno della organizzazione cui è iscritto e di prendere parte alle decisioni con voto deliberativo;

c) di partecipare con voto deliberativo alle elezioni dei dirigenti della propria organizzazione e delle/i delegate/i ai Congressi di Sezione, Federazione, regionale e al Congresso nazionale;

d) di essere eleggibile a qualsiasi carica di Partito, e di essere delegata/o ai Congressi di Sezione, di Federazione, regionale e al Congresso nazionale, secondo le modalità e le condizioni fissate nel presente statuto;

e) di essere, in caso di mancanza disciplinare, giudicata/o dagli organismi e secondo le regole

stabilite nello statuto.

2. Ogni iscritta/o ha il dovere:

- a) di partecipare regolarmente alle riunioni e di svolgere attività di Partito secondo le direttive dell'organizzazione cui è iscritto e di realizzare nel suo campo di attività la linea politica del Partito;
- b) di accrescere le proprie conoscenze politiche e culturali, approfondire lo studio del marxismo e la storia dei comunisti italiani e del movimento operaio, migliorare di continuo la propria conoscenza della linea politica del Partito e operare per la sua applicazione;
- c) di comportarsi lealmente e fraternamente con gli altri componenti del Partito;
- d) di esercitare la critica e l'autocritica per il miglioramento della sua attività e di quella del Partito;
- e) di vigilare e difendere il Partito contro ogni attacco;
- f) di svolgere attività di proselitismo e di diffondere la conoscenza della politica del Partito;
- g) di agire per la più ampia unità delle forze lavoratrici e popolari, contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni democratiche di massa e delle altre associazioni e movimenti democratici, rispettandone e difendendone l'autonomia e operando per la loro democraticità;
- h) di operare perché si affermino nella società italiana, europea e mondiale i principi di una società multietnica e solidale;
- i) di combattere le mafie e la criminalità organizzata in ogni sua forma;
- j) di operare perché si affermi nella società italiana il diritto alla piena espressione della identità e della libertà di orientamento sessuale;
- k) di operare affinché nella società italiana venga applicato il principio di equità fiscale tra i contribuenti.

#### Art. 3 - Struttura del Partito

1. Il Partito dei Comunisti Italiani è organizzato in sezioni (territoriali, di luoghi di lavoro o di studio), federazioni e comitati regionali.

#### Art. 4 – La Sezione

1. La Sezione è l'istanza fondamentale del Partito. La Sezione è di luogo di lavoro, territoriale o di studio. Suo organo principale è l'assemblea degli iscritti. Possono essere istituite, inoltre, sezioni tematiche con lo scopo di sviluppare la propria azione politica all'interno di settori professionali e sociali.

2. Ogni Sezione territoriale deve essere costituita da almeno 10 iscritti, quelle sui luoghi di lavoro o di studio o tematiche da almeno 5.

3. Le sezioni territoriali, su decisione del Comitato federale, possono svolgere la loro attività anche all'interno di più comuni. Nei comuni dove sono presenti più sezioni, possono essere costituiti coordinamenti cittadini e comunali, formati dai rappresentanti delle sezioni, che agiscono sotto la direzione degli organismi federali.

4. La sede della sezione comunista deve diventare centro di attività politica, culturale e solidaristica per tutti i cittadini della località. All'interno della sezione le compagne e i compagni si organizzano in cellule di lavoro, allo scopo di sviluppare, all'interno del proprio luogo di lavoro, di studio o di residenza, le azioni politiche decise e coordinate dagli organismi di sezione.

5. La Sezione assume al suo interno la valorizzazione della differenza di genere ed è il luogo politico centrale per la promozione e la crescita delle ragazze e dei ragazzi e delle compagne e dei compagni.

#### Art. 5 – La Federazione

1. La Federazione è costituita, di norma, su base provinciale, salvo diversa decisione della Direzione Nazionale. Le federazioni estere sono costituite su base continentale o nazionale.

2. Essa è il luogo di decisione ed elaborazione politica del Partito a livello provinciale, in armonia con quello stabilito dall'istanza nazionale del Partito.

3. Promuove assemblee periodiche anche aperte ai non iscritti. E' luogo di studio e di approfondimento delle politiche del lavoro nella provincia. Può istituire commissioni e gruppi di lavoro tematici.

#### Art. 6 – Il Comitato Regionale

1. Nelle regioni dove è presente più di una federazione, è istituito il Comitato Regionale.

2. Il Comitato regionale, allo scopo di realizzare la linea del Partito, prende tutte le iniziative politiche ed organizzative che concernono la regione. E' luogo di raccordo con le omologhe istanze regionali dei sindacati e delle organizzazioni di massa.

#### Art. 7 – La Federazione Giovanile Comunisti Italiani

1. La FGCI (Federazione Giovanile Comunisti Italiani) organizza le/i giovani del Partito dei Comunisti Italiani che non abbiano ancora compiuto 30 anni di età. Essa regola la propria vita interna con una Carta costitutiva. La FGCI organizza giovani, donne e uomini, lavoratori, disoccupati, studenti, che intendono essere protagonisti attivi e coscienti del rinnovamento e del cambiamento della società. La FGCI riconosce e valorizza al proprio interno la militanza a tutti i livelli.

2. Di norma ogni tre anni, generalmente in occasione del Congresso nazionale del Pdc, si tiene la Conferenza nazionale della Fgci, convocata dal Coordinamento nazionale della Fgci sentita la Direzione del Partito, che fissa la linea politica dell'organizzazione ed elegge il Coordinamento nazionale. Alla Conferenza nazionale FGCI partecipano le/i giovani delegate/i dai livelli regionali. Tra una conferenza nazionale e l'altra, può essere convocata l'Assemblea nazionale organizzativa, con modalità analoghe alla Conferenza nazionale.

3. La Conferenza nazionale della Fgci elegge, su proposta della Direzione del Partito, il Coordinatore nazionale (che fa parte di diritto della Direzione nazionale del Partito) e su proposta di quest'ultimo l'Esecutivo nazionale (che fa parte di diritto del Comitato Centrale).

4. L'Esecutivo nazionale della FGCI elabora le politiche giovanili nazionali che sottopone alla Direzione, e interviene su di esse; svolge funzioni di indirizzo e di stimolo su tutte le organizzazioni della FGCI.

5. Il Coordinamento nazionale della FGCI è organo rappresentativo delle realtà territoriali dell'organizzazione. Garantisce il coordinamento tra gli organismi territoriali e l'Esecutivo nazionale della FGCI, che ne è parte integrante.

6. La Conferenza regionale della FGCI o l'Assemblea regionale organizzativa, convocata in occasione della rispettiva istanza nazionale dall'esecutivo regionale uscente sentito il Comitato regionale del Partito, elegge un Coordinatore (che fa parte di diritto della Segreteria regionale del Partito), un Esecutivo, e individua in questo i 4 componenti che fanno parte, insieme al Coordinatore regionale, del Comitato regionale del Partito. Nelle regioni con più di 200 giovani iscritti al Partito alla Conferenza o all'Assemblea regionale partecipano i delegate/i dai livelli federali. L'Esecutivo regionale della FGCI elabora le politiche giovanili per la Regione, le sottopone al Comitato regionale del Partito e interviene su di esse; svolge funzioni di indirizzo e di stimolo sui nuclei di giovani attivi nelle Federazioni ed assicura il necessario collegamento con l'Esecutivo nazionale.

7. La Conferenza federale della FGCI o l'Assemblea federale organizzativa, convocata in occasione della rispettiva istanza nazionale dall'esecutivo federale uscente sentito il Comitato federale del Partito, elegge un Coordinatore (che fa parte di diritto della federale del Partito), un Esecutivo, e individua in questo i 6 componenti che fanno parte, insieme al Coordinatore federale, del Comitato federale del Partito. L'Esecutivo Federale della FGCI elabora le politiche giovanili per la Federazione, le sottopone al Comitato federale del Partito e interviene su di esse; svolge funzioni di indirizzo e di stimolo sui nuclei di giovani attivi nelle sezioni ed assicura il necessario collegamento con l'Esecutivo regionale e nazionale.

8. Anche per la FGCI valgono le norme del presente Statuto.

#### Art. 8 - Il Centralismo Democratico

1. La vita interna del Partito è retta secondo i principi del Centralismo Democratico.

2. Il Centralismo Democratico è garanzia dell'unità d'azione del Partito e stimolo per uno sviluppo democratico e collegiale di tutti gli iscritti. Esso comporta la ricerca continua della sintesi, che dovrà essere raggiunta attraverso il confronto costante tra le/gli iscritte/i, qualsiasi sia il ruolo da essi ricoperto, al fine di garantirne il pieno coinvolgimento nella vita interna del Partito. A tale scopo il Partito stimola e promuove momenti di formazione politica ed ideologica e considera centrale l'arricchimento culturale e teorico di ogni iscritto e militante che, dunque, è tenuto a conoscere il programma del partito e a fare azione costante di proselitismo.

3. E' assicurata la libera espressione del pensiero di ciascun iscritto, la socializzazione delle esperienze acquisite e la costruzione, attraverso il dibattito all'interno degli organismi, di una decisione collettiva che sia sintesi delle posizioni espresse.

4. Questo significa:

a) che tutte/i le/gli iscritte/i al Partito hanno pari diritto ad eleggere ed essere elette/i negli organismi dirigenti, contribuire alla costruzione del Partito ed essere informate/i periodicamente circa l'attività politica e le decisioni assunte dalle istanze superiori;

b) che gli organismi dirigenti, ad ogni istanza, devono farsi garanti della più ampia e libera discussione;

c) che, terminata la discussione e presa a maggioranza una decisione da parte di ciascuno degli organismi dirigenti, questa è vincolante per gli organismi dirigenti e per tutte/i le/gli iscritte/i che sono tenuti ad accettare ed applicare le decisioni liberamente assunte;

d) che è fatto espresso divieto di rappresentare e perseguire all'esterno posizioni politiche difformi; tale divieto stimola lo sviluppo delle posizioni personali in forma libera e responsabile ed impegna tutti gli iscritti a lavorare per il rafforzamento del Partito attraverso il primato dell'unità politica del suo gruppo dirigente;

e) che è fatto espresso divieto di costituire correnti o altri gruppi organizzati che elaborino linee politiche differenti da quelle discusse e approvate all'interno degli organismi dirigenti del Partito.

5. L'unità politica, ideologica e organizzativa del partito è un valore ed è garanzia essenziale per la realizzazione del suo programma nella lotta per la democrazia progressiva e il socialismo.

6. Tutte le formazioni di partito e tutte le compagne e di tutti i compagni - sono tenuti a difendere l'unità del partito contro ogni tentativo di disgregazione e di attività di frazione. La costituzione di gruppi frazionistici in seno al partito è rigorosamente proibita e viene sanzionata con provvedimenti che possono giungere all'espulsione.

## II – I CONGRESSI

### Art. 9 - I Congressi

1. Per ciascuna istanza e per il Partito nel suo complesso il massimo organo dirigente è il Congresso. Esso è il momento fondamentale dell'organizzazione democratica e della elaborazione collegiale della linea politica del Partito.

2. I congressi di sezione, di federazione e regionali definiscono la politica delle rispettive organizzazioni e si pronunciano sui documenti a loro sottoposti; i Congressi di sezione e di federazione eleggono gli organismi dirigenti e le/i delegate/i ai congressi delle istanze superiori.

### Art. 10 - I congressi di sezione

1. Il Congresso di sezione è costituito dall'assemblea generale delle/gli iscritte/i, secondo le norme stabilite dal regolamento congressuale approvato dal Comitato centrale. Esso viene convocato dal Comitato direttivo di sezione, di norma in occasione del Congresso nazionale; può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata del Comitato federale o su richiesta, parimenti motivata, della metà degli iscritte/i.

### Art. 11 – Il Congresso di federazione

1. Il Congresso delle federazioni il cui numero di iscritte/i non sia superiore a 200 è costituito dall'assemblea generale degli iscritte/i, la quale elegge una Direzione federale.

2. Il Congresso federale delle federazioni con più di 200 iscritte/i è composto dai delegate/i delle sezioni, elette/i proporzionalmente agli iscritte/i e secondo norme stabilite dal regolamento congressuale. Viene convocato dal Comitato federale, di regola, in corrispondenza con la convocazione del Congresso nazionale. Elegge il Comitato federale.

3. Congressi straordinari di Federazione sono formalmente convocati:

a) dalla Direzione nazionale, nei seguenti casi: per decisione motivata del Comitato Centrale; per decisione del Comitato federale, con il consenso della Direzione nazionale del Partito; su iniziativa motivata di almeno la metà delle sezioni che raggruppino almeno la metà degli iscritte/i;

b) dal Commissario, nei casi previsti dall'art. 27.

### Art. 12 – Il Congresso regionale

1. Il Congresso regionale definisce la linea politica del Partito delle diverse regioni.

2. I Congressi regionali si tengono ogni tre anni sulla base di un Regolamento congressuale approvato dal Comitato centrale del Partito. E' convocato in via straordinaria, in accordo con la Direzione nazionale del Partito, qualora sia richiesto dalla metà degli iscritti o dalle federazioni che rappresentano la metà degli iscritti della regione. Elegge il Comitato regionale.

### Art. 13 - Il Congresso del Partito

1. La più alta istanza dirigente del Partito è il Congresso nazionale, che viene convocato per decisione del Comitato centrale di regola ogni tre anni e riunisce le/i delegate/i democraticamente elette/i da tutte le federazioni, proporzionalmente agli iscritti e secondo le norme stabilite dal Comitato centrale.

2. Il Congresso decide il suo ordine del giorno ed elegge i propri organi direttivi. Durante lo svolgimento del Congresso, la Presidenza esercita le funzioni e ha i poteri del Comitato centrale.

3. Il Congresso fissa la linea politica del Partito, giudica l'attività degli organi di direzione centrali e delle formazioni di base, elegge il Comitato centrale e la Commissione nazionale di garanzia.

4. Le decisioni del Congresso sono vincolanti per tutto il Partito.

#### Art. 14 – Il metodo di elezione

1. Gli organismi dirigenti e di garanzia di qualsiasi istanza di Partito sono eletti nelle apposite assemblee con voto diretto e nominativo, a maggioranza degli aventi diritto, con modalità decise, di volta in volta, dall'assemblea.

2. La votazione si tiene a scrutinio segreto, qualora non decidano diversamente i due terzi dei presenti. Non è mai ammessa, ad alcun livello, l'elezione di organismi o di delegate/i in misura proporzionale a gruppi organizzati o a sensibilità, con metodi di votazione che legittimino l'esistenza all'interno del Partito di correnti o frazioni.

3. In tutti gli organismi dirigenti del Partito è ammessa la cooptazione successiva di compagne e compagni, decisa a maggioranza assoluta dei componenti, in misura non superiore a un decimo dei facenti parte.

4. I componenti degli organismi dirigenti che non possono più esercitare le loro funzioni potranno essere sostituiti con voto a maggioranza; in ogni caso decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate.

#### Art. 15- Organismi dirigenti ed esecutivi

1. Tra un Congresso e l'altro, la Direzione politica del Partito spetta agli organismi eletti. Gli organismi esecutivi e dirigenti devono funzionare collegialmente.

2. Il Partito dei Comunisti Italiani opera a tutti i livelli per l'effettiva parità tra i sessi nei propri organismi dirigenti nel più breve tempo possibile. E' tenuto a garantire almeno la corrispondenza della percentuale di genere risultante tra le iscritte e gli iscritti.

### III – GLI ORGANISMI DIRIGENTI

#### Art. 16 - Il Comitato direttivo di sezione

1. Il Comitato direttivo di sezione è eletto dall'assemblea generale degli iscritti. Ove non presente, le sue funzioni sono assunte dall'assemblea generale degli iscritti.

2. Il Comitato direttivo elegge il Segretario della sezione, il Tesoriere e può eleggere una Segreteria.

3. Il Comitato direttivo dirige tutto il lavoro della Sezione ed è responsabile della applicazione della linea del Partito e controlla l'esecuzione delle decisioni della assemblea di sezione, delle proprie e di quelle degli organi superiori che lo riguardano.

4. Nomina le compagne e i compagni responsabili delle diverse aree di lavoro della Sezione stessa e ne controlla l'attività. Risponde collegialmente del suo operato all'assemblea di sezione, al Comitato direttivo della sezione e alla Federazione.

#### Art. 17 - Il Comitato federale

1. Nelle federazioni con più di 200 iscritti, il Comitato federale è l'organo di direzione dell'attività della Federazione nel periodo compreso tra l'uno e l'altro Congresso.

2. Il Comitato federale viene eletto dal Congresso ed è composto da un numero di componenti non superiore al dieci per cento degli iscritti, e, in ogni caso da un numero massimo di 40 compagne e compagni.

3. Il Comitato federale è l'organismo di direzione politica di tutte le organizzazioni di Partito della Federazione e controlla l'attività delle sezioni. Esso è tenuto ad assicurare scrupolosamente l'esecuzione delle proprie decisioni ed è responsabile della corretta applicazione della linea del Partito.

4. Delibera, sentite le Sezioni locali, sulle alleanze alle elezioni amministrative e collabora nella costruzione delle liste.

5. Il Comitato federale elegge il Segretario, il Tesoriere e può eleggere un Presidente del Comitato federale. Il Comitato federale elegge altresì, su proposta del Segretario, la Segreteria composta in numero tendenzialmente non superiore a sette, ivi compresi il Segretario, il Tesoriere, il Presidente del Comitato federale e il Coordinatore Federale della FGCI.

6. E' convocato dal Presidente del Comitato Federale o, nel caso in cui non sia stato eletto, dal Segretario Federale. Forma, a seconda delle necessità, commissioni di lavoro di cui designa i responsabili e controlla l'attività. A far parte delle commissioni di lavoro possono essere chiamati anche compagne/i che non fanno parte del Comitato federale.

7. Il Comitato federale è responsabile collegialmente del suo lavoro verso il Congresso provinciale e verso la Direzione nazionale del Partito.

8. Le decisioni del Comitato federale sono prese solo in presenza del numero legale e vengono assunte a maggioranza dei presenti, tranne in materia di elezione di organismi dirigenti, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta.

9. Nelle federazioni con meno di duecento iscritti le funzioni del Comitato federale sono svolte dall'assemblea degli iscritti, che elegge una Direzione federale ristretta di numero non superiore a 10 e comunque non superiore al 10 per cento degli iscritti, un Segretario e un Tesoriere. La Direzione federale assicura lo svolgimento corrente dell'attività del Partito.

10. I Segretari di Federazione sono tenuti a comunicare al Dipartimento Organizzazione Nazionale del Partito le date di convocazione dei Comitati Federali, con l'indicazione dell'ordine del giorno sul quale si articoleranno i lavori.

#### Art. 18 – Il Comitato regionale

1. Il Comitato regionale attua la linea politica regionale stabilita dal Congresso regionale e riferisce su di essa alla Direzione nazionale. Decide sulle alleanze regionali e sulla nomina dei rappresentanti negli organismi di promanazione istituzionale regionale; coordina l'attività delle Federazioni al momento della preparazione delle liste per le elezioni regionali, indicando i rappresentanti del Partito nel listino, ove previsto.

2. Il Gruppo consiliare regionale risponde al Comitato regionale.

3. Può essere composto massimo da 50 componenti. Elege, il Segretario, il Tesoriere e può eleggere un Presidente del Comitato regionale. Il Comitato regionale elegge altresì, su proposta del Segretario, la Segreteria composta in numero non superiore a nove, ivi compresi il Segretario, il Tesoriere, il Presidente del Comitato regionale e il Coordinatore regionale della Fgci. E' convocato dal Presidente del Comitato regionale o, nel caso in cui non sia stato eletto, dal Segretario Regionale.

4. Il Segretario regionale è membro di diritto del Comitato Centrale.

#### Art. 19 - Il Comitato centrale

1. Il Comitato centrale dirige il Partito nel periodo intercorrente tra lo svolgimento di due congressi. E' composto da un numero massimo di 150 componenti ed è presieduto dal Presidente del Partito. Indica il Congresso nazionale.

2. I componenti dell'esecutivo nazionale della FGCI e i segretari regionali del Partito sono componenti di diritto del Comitato centrale.

3. Esso, in seduta comune con la Commissione Nazionale di Garanzia, elegge nel suo seno:

a) il Segretario, il Tesoriere e il Presidente nazionali;

b) la Direzione nazionale del Partito.

4. La convocazione del Comitato centrale è fatta dal Presidente del Partito e deve avvenire di regola ogni tre mesi.

#### Art. 20 – La Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale esamina e decide le questioni politiche principali, dirige il lavoro del Partito e ne controlla l'attuazione della linea politica, discute e approva le candidature per il Parlamento nazionale ed europeo.

2. Sono componenti di diritto il Segretario, il Presidente e il Tesoriere nazionali, il Presidente e il Vice-presidente vicario della Commissione nazionale di garanzia, il Coordinatore nazionale della FGCI.

3. Il Segretario del Partito convoca le riunioni della Direzione e ne presiede i lavori.

4. La Direzione del Partito, composta da un massimo di 70 componenti, elegge:

a) la Segreteria del Partito;

c) i responsabili delle Commissioni di lavoro costituite presso il Comitato centrale;

d) i direttori degli organi d'informazione.

#### Art. 21 – La Segreteria del Partito

1. La Segreteria del Partito assicura la continuità del lavoro politico e organizzativo della Direzione, la

esecuzione delle sue decisioni e il disbrigo delle pratiche correnti. Coordina gli organismi dirigenti e ne assicura il funzionamento.

2. E' convocata dal Segretario del Partito. Sono componenti di diritto della Segreteria il Segretario, il Presidente e il Tesoriere nazionali.

#### IV – LE CARICHE ELETTIVE E LA QUESTIONE MORALE

##### Art. 22 – Cumulo di cariche

1. Pur non esistendo nessuna incompatibilità tra le cariche elettive di Partito e quelle rappresentative nelle istituzioni, il Partito dei Comunisti Italiani si organizza in modo tale da evitare che singole/i compagne/i siano gravati da troppe responsabilità, allo scopo di valorizzare il maggior numero di compagne e compagni e in particolare coloro che si sono contraddistinti nel lavoro politico all'interno del proprio territorio o del proprio luogo di studio o di lavoro.

2. Allo scopo di valorizzare e promuovere i quadri impegnati in attività di produzione, quelli giovanili e quelli femminili, i tempi del Partito sono organizzati in modo tale da essere compatibili con le esigenze di vita (di studio, di lavoro, familiari) del singolo compagno o della singola compagna o con la sua militanza in associazioni di massa e sindacali.

##### Art. 23 – La questione morale

1. Il Partito dei Comunisti Italiani pone al centro della sua azione politica la questione morale di Enrico Berlinguer, intesa non come etica astratta, ma come modalità comportamentale ordinaria nella vita privata e pubblica e come critica radicale al sistema capitalistico.

##### Art. 24 - I comunisti nelle organizzazioni di massa

1. Tutti i componenti del Partito sono tenuti a iscriversi alle rispettive organizzazioni sindacali e professionali e anche ad altre organizzazioni di massa (cooperativistiche, antifasciste, sportive, culturali, ricreative, ecc.) per svolgere opera di propaganda e di azione politica.

2. I Comunisti italiani sono tenuti a rispettare scrupolosamente la disciplina democratica dei sindacati, delle associazioni professionali e delle altre organizzazioni di massa di cui fanno parte nell'interesse del rafforzamento e dello sviluppo continuo di queste organizzazioni. Essi lavorano e lottano per l'unità e il rafforzamento dei sindacati, dei movimenti sociali e di lotta e delle altre organizzazioni di massa, per la difesa degli interessi della loro categoria, per il miglioramento delle condizioni di esistenza e la realizzazione di tutte le aspirazioni economiche e sociali dei lavoratori.

#### V – GLI ORGANISMI DI GARANZIA

##### ART. 25 - Ruolo e funzioni degli organismi di garanzia

1. Gli organismi di garanzia concorrono, di concerto con gli organismi dirigenti del Partito, a svolgere un ruolo attivo per la crescita del Partito come comunità organizzata e, in tal senso, contribuiscono all'opera di educazione e di formazione a tutti i livelli attraverso il costante richiamo alle motivazioni ideali e ai tratti propri del costume comunista.

2. Le commissioni di garanzia, federali e nazionali, sono elette in sede congressuale. L'elezione ad un organismo di garanzia è incompatibile con ogni incarico esecutivo di Partito, e con ogni incarico amministrativo nelle istituzioni e negli enti di promanazione istituzionale. In caso di decadenza di singoli componenti, i rispettivi organismi dirigenti eleggono i sostituti.

3. La Commissione nazionale di garanzia verifica la situazione di compatibilità dei componenti delle Commissioni federali di garanzia. In caso di accertata incompatibilità, dichiara la decadenza dei componenti incompatibili, ammesso che i motivi di incompatibilità non vengano rimossi entro 30 giorni dalla contestazione; i componenti decaduti devono essere sostituiti entro 30 giorni.

4. La Commissione federale di garanzia è composta da tre componenti che, nella riunione convocato dalla compagna o dal compagno più anziano, eleggono nel proprio seno un Presidente. Decide in prima istanza su ogni questione disciplinare, di applicazione e di interpretazione dello statuto, degli eventuali contenziosi sorti nelle rispettive federazioni, anche a livello di Sezione.

5. La Commissione nazionale di garanzia è composta da cinque componenti ed elegge al proprio interno un Presidente e un Vice-presidente vicario. Decide di ogni questione disciplinare, di applicazione e di interpretazione dello statuto, degli eventuali contenziosi sorti all'interno del Partito a tutti i livelli e in seconda istanza sulle decisioni delle Commissioni Federali di Garanzia.

6. Il Presidente della Commissione federale di garanzia è membro di diritto del Comitato Federale. Il

Presidente e il Vice-presidente vicario della Commissione Nazionale di Garanzia sono componenti di diritto del Comitato Centrale e della Direzione Nazionale. I componenti delle commissioni federali di garanzia federali partecipano con diritto di parola, ma non di voto, ai Comitati Federali. I componenti della Commissione Nazionale di Garanzia partecipano alle riunioni del Comitato Centrale con diritto di parola ma non di voto.

7. E compito della Commissione Nazionale di Garanzia esprimere parere sui casi di scioglimento di organismi dirigenti e di organizzazioni territoriali del Partito.

8. In caso di inerzia delle commissioni federali di garanzia, la Commissione nazionale di garanzia interviene in forma di temporanea supplenza, al fine del ripristino delle funzionalità dell'organismo. In casi di particolare gravità, la Commissione nazionale di garanzia, sentito il parere della Direzione nazionale, può procedere allo scioglimento motivato della Commissione federale di garanzia. Entro 60 giorni dallo scioglimento, il Comitato federale interessato provvede all'elezione di una nuova Commissione federale di garanzia.

9. La Commissione nazionale di garanzia riceve le previsioni di bilanci e dei consuntivi economici di tutti i livelli.

10. Essa nomina un collegio sindacale di tre componenti ai fini del controllo e della verifica degli stessi.

11. Il collegio sindacale elegge al suo interno un Presidente. Il collegio sindacale esamina semestralmente la situazione di cassa e certifica entro le previsioni di legge la corretta gestione amministrativa. Al collegio sindacale spetta il controllo sulla corretta applicazione e gestione circa la documentazione e certificazione in ordine alla richiesta dei rimborsi elettorali previsti dalle norme vigenti.

12. Il collegio sindacale e le corrispondenti commissioni di garanzia si riuniscono in seduta comune con i rispettivi organi di direzione per l'approvazione dei bilanci.

13. Per le infrazioni relative a componenti degli organismi nazionali o a compagne/i investiti di mandato parlamentare, regionale, nazionale o europeo, è competente esclusivamente la Commissione Nazionale di Garanzia.

14. Nella fase transitoria successiva all'approvazione del presente statuto, le Commissioni di Garanzia Federali sono elette dai Comitati Federali del Partito.

#### ART. 26 - Sanzioni disciplinari

1. Non è consentito ricorrere a sanzioni disciplinari, prima di aver esperito ogni tentativo per risolvere i casi per via non amministrativa.

2. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) il richiamo formale;
- b) la sospensione da incarichi direttivi;
- c) la decadenza da incarichi direttivi;
- d) la sospensione dal Partito;
- e) l'espulsione dal Partito.

3. La/il compagna/o sottoposto a procedimento disciplinare deve essere tempestivamente informato degli addebiti mossi e deve essere ascoltato dalla Commissione nazionale di Garanzia prima che vengano irrogate sanzioni disciplinari.

4. La/il compagna/o ha diritto di ricorrere contro il provvedimento disciplinare alla Commissione Nazionale di Garanzia entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Le sanzioni decorrono dal trentesimo giorno dalla data della comunicazione della relativa irrogazione nel caso non venga presentato ricorso, dal momento in cui il ricorso è stato rigettato o solo parzialmente accolto.

5. L'eventuale sospensione cautelare non costituisce sanzione disciplinare e viene decisa per tutelare il Partito e/o la/il compagna/o interessato.

#### ART. 27 - Scioglimento di organismi dirigenti e di organizzazioni territoriali

1. Nel caso si determinassero gravi e insanabili situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di inadempienza statutaria, con grave pregiudizio dell'immagine esterna del Partito, la Direzione nazionale, sentito il parere della Commissione nazionale di garanzia, può sciogliere gli organismi politici delle istanze inferiori, affidandone temporaneamente la gestione a un Commissario, che ha il compito di garantire la continuità politica e l'amministrazione ordinaria.

2. I successivi congressi straordinari sono convocati dal Commissario, di norma, entro sei mesi dallo scioglimento.

3. In situazioni di estrema gravità, in compresenza di più di uno dei motivi di cui sopra, la Direzione nazionale, sentito il parere della Commissione Nazionale di garanzia, può sciogliere le organizzazioni delle istanze inferiori.

4. Nomina un Commissario che procede ad un nuovo tesseramento, garantisce la ripresa dell'attività



politica del Partito e convoca il successivo Congresso straordinario, di norma, entro 6 mesi dallo scioglimento dell'organizzazione.

5. Nei suddetti casi, il Commissario, che risponde del proprio operato alla Direzione del Partito, è l'unico titolato ad utilizzare il nome, il simbolo e le risorse del Partito.

6. Il Commissario non deve risiedere nella medesima regione in cui avviene il commissariamento e, comunque, non potrà assumere in quella regione incarichi pubblici o di Partito per cinque anni dal termine della ricordata funzione, salvo diversa e motivata decisione della Direzione nazionale.

## VI – LE RISORSE FINANZIARIE

### ART. 28 – Le risorse finanziarie

1. I mezzi finanziari del Partito sono costituiti dai proventi del tesseramento, dalla sottoscrizione volontaria dei cittadini, dalle entrate delle iniziative politiche del Partito, da società di proprietà del Partito, dalla sottoscrizione di una quota delle indennità di carica conseguenti ad un mandato, dal finanziamento pubblico e dai rimborsi elettorali previsti dalle norme vigenti, dalle indennità previste ai diversi livelli istituzionali per lo svolgimento del rapporto tra eletto ed elettore.

2. Ogni struttura ha la propria autonomia con propria responsabilità legale, amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La responsabilità delle attività amministrative, finanziarie e patrimoniali sono affidate al Tesoriere eletto in ogni istanza del Partito, senza alcun vincolo di solidarietà a carico del livello superiore o inferiore dell'organizzazione del Partito.

3. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale e amministrativa, sia attiva che passiva della propria organizzazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del funzionamento dell'organizzazione del Partito.

4. Al Tesoriere nazionale sono affidati gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ed in materia di rimborso delle spese elettorali, anche ai fini della redazione del rendiconto.

5. Il Tesoriere, per quanto di propria competenza territoriale, dovrà, assumendo precise responsabilità personali, curare con diligenza la raccolta della documentazione e delle dichiarazioni in materia di contribuzioni volontarie ed in materia di rimborso delle spese elettorali, anche ai fini della relazione del rendiconto.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuna organizzazione predispose e delibera il bilancio preventivo dell'anno in corso ed, entro il 31 marzo, approva il conto consuntivo dell'anno precedente.

7. Entro quest'ultimo termine le federazioni e i comitati regionali sono tenute a trasmettere i propri bilanci alla Direzione Nazionale, rendicontando quanto previsto all'art. 29, comma 5, e trasmettendo alla Commissione Nazionale di Garanzia le eventuali difformità; il mancato adempimento rispetto a detti obblighi da parte del relativo Tesoriere costituisce per lo stesso fonte di responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.

8. Gli eventuali contributi straordinari alle istanze regionali ed alle federazioni verranno erogati solo dopo l'avvenuta approvazione del consuntivo dell'anno precedente, che, ai sensi del presente Statuto, dovrà avvenire entro il 31 marzo.

9. I presidenti dei gruppi parlamentari regionali e nazionali trasmettono alla Direzione nazionale del Partito i bilanci della propria attività. I gruppi consiliari ai diversi livelli istituzionali li trasmettono alle relative strutture di Partito. Il bilancio nazionale è esaminato e approvato dal Comitato Centrale.

10. La rappresentanza politica ufficiale del Partito è affidata al Segretario Nazionale; la rappresentanza legale e la responsabilità amministrativa del Partito sono invece attribuite al Tesoriere Nazionale.

## VII. LE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

### ART. 29 – Le cariche pubbliche

1. La preparazione delle liste deve avvenire con congruo anticipo rispetto alla scadenza elettorale, per consentire la massima partecipazione delle sezioni e degli iscritti al processo deliberativo e una scelta oculata dei candidati più idonei.

2. Tutte le candidature a livello nazionale e territoriale vengono deliberate, nel rispetto del principio di parità tra i sessi o comunque in rispondenza a quanto previsto dalle leggi in materia, a maggioranza degli aventi diritto, dai rispettivi organismi dirigenti.

3. L'accettazione della candidatura impegna il candidato a svolgere la campagna elettorale nelle forme e nelle modalità conformi all'impostazione stabilita dagli organismi dirigenti.

4. I componenti del Partito eletti nell'esercizio del loro mandato si conformano agli orientamenti del Partito e al regolamento del gruppo.

5. Spetta alle organizzazioni di Partito attivare tutti gli strumenti necessari a garantire un costante rapporto con gli elettori, tale da consentire la verifica periodica dell'attività dei comunisti nelle assemblee elettive e dello stato di attuazione del programma elettorale.

6. Le/gli elette/i nelle assemblee elettive si costituiscono in gruppi parlamentari o consiliari, dotandosi di un proprio regolamento.

7. Le/gli elette/i in liste di coalizione si coordinano secondo modalità concordate con gli organismi dirigenti del Partito.

8. I gruppi parlamentari e consiliari eleggono i rispettivi presidenti su proposta degli organismi dirigenti competenti.

9. Il gruppo parlamentare nel prendere decisioni che riguardano territorialmente le federazioni deve svolgere preventive consultazioni con gli organismi dirigenti del Partito delle realtà interessate.

10. Tutti gli amministratori pubblici comunisti, tutti le/gli elette/i nelle istituzioni e i nominati negli enti di promanazione istituzionale, rispondono del loro mandato ai rispettivi organismi dirigenti del Partito e, al momento dell'accettazione della candidatura, devono sottoscrivere una quota dell'indennità di carica e di ogni emolumento percepito in forza del mandato stesso.

11. Ai candidati e ai designati dal Partito a qualsiasi incarico pubblico vengono consegnati lo Statuto e il Regolamento interno. La firma di accettazione della candidatura o della designazione ne implica la conoscenza, e obbliga a rispettarne le prescrizioni e i vincoli. La mancata ottemperanza al dovere di sottoscrizione suddetto è sanzionata con l'espulsione dal Partito. La Direzione nazionale predispone un regolamento sulle modalità attuative di tale sottoscrizione.

12. Le cariche nelle Assemblee elettive regionali, nazionali, europea non sono cumulabili. Non può essere ricoperta la stessa carica elettiva per più di due mandati pieni. La carica di consigliere regionale è incompatibile con la carica di consigliere provinciale nonché con quella di consigliere comunale di città capoluogo. Le eventuali eccezioni dovranno essere deliberate dai rispettivi organismi dirigenti con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti in presenza del numero legale.

13. Tali norme non si applicano al Presidente ed al Segretario nazionale del Partito.

## VIII. I MEZZI DI COMUNICAZIONE E LE ATTIVITÀ EDITORIALI

### ART. 30 - La stampa comunista e i suoi compiti

1. I mezzi di comunicazione e le attività editoriali del Partito si ispirano alle sue posizioni e ai suoi orientamenti raccogliendo l'insieme del dibattito politico e culturale che in esso si esprime. La Direzione ha il compito di indicare gli incarichi di responsabilità editoriali.

## IX. LA TESSERA, I SIMBOLI E GLI INNI DEL PARTITO

### ART. 31 – La Tessera

1. La tessera, debitamente sottoscritta dall'iscritto, firmata dal segretario ed in regola con il versamento della quota, attesta la regolare iscrizione al Partito e impegna il militante alla solidarietà politica e morale verso il Partito e i suoi componenti.

2. Al compagno o la compagna nuovo iscritto deve essere consegnata con la tessera, una copia dello statuto.

### Art. 32 – La bandiera, i simboli e gli inni

1. La bandiera del Partito dei Comunisti Italiani è rossa, e reca in colore giallo la falce, il martello e la stella d'Italia. Quando viene esposta in pubblico, all'asta viene legato un nastro coi colori nazionali.

2. Il simbolo è il seguente: "Stella, falce e martello di colore giallo su bandiera rossa bordata di bianco sovrapposta alla bandiera tricolore nazionale bordata di bianco sporgente in basso e lato destro; nella parte superiore del cerchio è inscritta la dicitura PER LA SINISTRA, di colore blu; nella parte inferiore del cerchio è inscritta la dicitura COMUNISTI ITALIANI di colore blu. Il fondo del simbolo è celeste".

3. Nelle realtà territoriali in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e nazionali, il simbolo, le scritte e gli atti ufficiali del Partito sono plurilingue.

4. Gli inni ufficiali del Partito sono l'Internazionale e Bandiera rossa.

## DISPOSIZIONI FINALI

1. Questo statuto regola la vita del Partito dal 6° al 7° Congresso nazionale e in questo periodo può essere modificato solo con votazione superiore ai due terzi dei votanti del Comitato Centrale.